



AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO

CASO IN MATERIA DI "RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO DI SRL"

24 gennaio 2022

Relatore: prof. avv. Marco Cian

Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Padova

A causa di contrasti insorti con gli altri soci, il signor Perri, socio di BioFood s.r.l., viene escluso dalla società, con delibera del CdA della medesima, adottata il 3 dicembre 2021 nel rispetto della clausola, contenuta nell'atto costitutivo, che così recita:

"Il socio che assuma comportamenti pregiudizievoli al mantenimento di un adeguato rapporto di reciproca fiducia tra i soci e tra questi e gli amministratori può essere escluso dalla società, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata A/R e deve altresì contenere l'indicazione della quota di liquidazione spettante al socio. La quota viene determinata dagli amministratori in proporzione ai valori contabili del patrimonio sociale, come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea. In considerazione della gravità del comportamento del socio, gli amministratori potranno prevedere una decurtazione del 20 % del valore di liquidazione come sopra determinato".

La delibera assunta nei confronti del signor Perri, (ricevuta dal medesimo il 6.12.2021) motiva l'esclusione, evidenziando le reiterate pretese del socio di consultare l'intera



documentazione sociale al solo, strumentale scopo di scoprire eventuali irregolarità nella gestione fiscale della società, senza in realtà avere elemento alcuno che faccia sospettare una qualche specifica violazione di norme tributarie, come prova la circostanza che il medesimo socio ha richiesto l'esame, con l'ausilio di un professionista di fiducia, di tutti i documenti degli ultimi dieci anni. A conferma dell'atteggiamento ostile del Perri, viene rilevata la sua costante assenza alle riunioni assembleari, che talora ha impedito l'adozione di talune importanti delibere, per la cui approvazione l'atto costitutivo richiede il voto favorevole di una maggioranza qualificata del capitale sociale. In considerazione della gravità dei fatti, la quota di liquidazione viene determinata applicando la riduzione del 20 %, prevista dallo statuto.

Il 20 gennaio 2022 il Perri, con atto di citazione, contesta la legittimità del provvedimento di esclusione sotto i seguenti profili:

- a) nullità della clausola statutaria per contrasto con l'art. 2473 *bis* c.c., in ragione della genericità dell'indicazione della causa di esclusione;
- b) nullità della clausola statutaria (e per l'effetto della delibera 3.12.2021) nella parte in cui affida all'organo amministrativo e non all'assemblea dei soci il potere di deliberare l'esclusione;
- c) nullità della clausola statutaria (e per l'effetto della delibera 3.12.2021), nella parte in cui prevede criteri di calcolo della quota di liquidazione spettante al socio escluso non aderenti al principio di rilevazione del valore reale della partecipazione.

Contestualmente, il socio dichiara di voler esercitare il recesso dalla società, alla luce di quanto previsto dall'atto costitutivo, che così recita: "Ciascun socio potrà recedere in qualsiasi momento dalla società, con un preavviso di 30 giorni; la dichiarazione di recesso dovrà essere inviata alla società mediante lettera raccomandata A/R".

La società, costituitasi in giudizio, si oppone all'accoglimento delle domande del Perri,



eccependo, tra l'altro, la tardività dell'opposizione al provvedimento di esclusione, essendo trascorsi più di 30 giorni dalla ricezione dello stesso da parte del socio. Contesta altresì la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso, in ragione della nullità della relativa clausola dell'atto costitutivo, trattandosi di società costituita a tempo determinato.

Quid iuris?